

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 46407
RACCOLTA N 18118

STATUTO

"COMUNITA' DI LOVA ETS"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

1.1 È costituita l'Associazione **"COMUNITA' DI LOVA ETS"**.

Tale denominazione sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La sede legale dell'Associazione è in Comune di Campagna Lupia (VE).

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del territorio comunale senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

1.3 Il presente statuto è redatto nel rispetto delle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2.1 L'Associazione è un ente di diritto privato di ispirazione cristiana, che vuole contribuire al progresso della Società e che, in risposta ad un dovere civico e solidaristico, intende promuovere e sostenere l'educazione umana, civile e religiosa delle bambine e dei bambini nonché favorire e accompagnare la loro crescita culturale, etica e spirituale.

L'Associazione si organizza e opera tenendo in prioritaria considerazione i bisogni educativi delle bambine e dei bambini e delle famiglie.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale di attività di interesse generale, indirizzate, in particolare, all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni.

2.2 Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e la gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi [art. 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 117/2017];

- interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e delle leggi regionali di

settore in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità [art. 5 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 117/2017];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione [art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. n. 117/2017];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa [art. 5 comma 1 lettera l) D.Lgs. n. 117/2017];

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi [art. 5 comma 1 lettera u) D.Lgs. n. 117/2017].

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni dell'Associazione si concretizzano in attività di educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ed attività di istruzione delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni ed attività di socializzazione e cura degli stessi, con al centro del suo operato i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà in armonia con i principi della Costituzione Italiana.

L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

2.3 L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

2.4 L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via principale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

3.1 Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

3.2 Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al

precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 - VOLONTARI

4.1 Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, compresa quella di insegnamento nelle scuole; i volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari.

4.2 I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

4.3 I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute possono essere rimborsate con i limiti e le modalità previsti dall'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e dai successivi accrescimenti.

5.2 Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, e con acquisti destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale.

5.3 L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative;
- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi e le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati e pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle Amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali di privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- i proventi da attività di raccolta fondi e le entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di Ente del Terzo Settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica non può essere inferiore al patrimonio minimo previsto dall'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

6.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2 Ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. n. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ASSOCIATI

7.1 Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia e gli enti giuridici, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividano i principi educativi ispirati alla visione cristiana e alla libertà di educazione, possono chiedere di essere ammessi all'Associazione con domanda presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo; nel caso di ente giuridico, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

L'aspirante associato dovrà dichiarare di aderire espres-

mente all'identità e alle finalità dell'Associazione, di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di rispettare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità dell'Associazione e l'attività di interesse generale svolta dalla stessa.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico e non attribuisce diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali sui beni dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7.4 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- associati ordinari: le persone fisiche e gli enti giuridici che, avendo sottoscritto la domanda di ammissione all'Associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

- associati sostenitori: le persone fisiche e gli enti giuridici che versano una somma a fondo perduto o fanno una donazione di importo o valore rilevante non inferiore a quello determinato dal Consiglio Direttivo.

7.5 Le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili e la qualità di associato, con i relativi diritti, non è trasferibile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati ordinari hanno:

- il diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto;

- il diritto di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;

- il diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati da-

gli organi sociali;

- il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali secondo quanto stabilito dalla legge e dall'art. 20 dello statuto;

- il diritto di conoscere i programmi dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dalla stessa;

- il diritto di frequentare i locali dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno:

- il dovere di osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, di conformarsi alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali e di osservare tutta la normativa associativa;

- il dovere di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Associazione stessa o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

- il dovere di collaborare con gli organi sociali, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi programmi e attività.

Gli associati ordinari hanno, inoltre:

- il dovere di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

9.1 La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di ente giuridico, estinzione e sottoposizione a procedura concorsuale.

9.2 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, se fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

9.3 L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi e comprovati motivi, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi:

- morosità nel pagamento della quota associativa annuale che persista per oltre 6 (sei) mesi;

- gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;

- inadempimento grave agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 C.C., il socio escluso può ri-

correre all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

9.4 L'associato decade a seguito di provvedimento di interdizione o inabilitazione o di sentenza di condanna penale per reati dolosi.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

9.5 L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o di dichiarazione di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

9.6 L'associato escluso non può essere riammesso; l'associato decaduto può chiedere di essere riammesso nell'Associazione solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 11 - ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati designato dalla maggioranza degli intervenuti.

11.2 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo anche fuori della sede legale, purché nel territorio della Regione del Veneto, mediante avviso scritto inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

In difetto di regolare convocazione, sarà ugualmente valida la riunione alla quale siano presenti tutti gli associati anche per delega, l'intero Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

11.3 E' possibile tenere l'Assemblea anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

A tal fine è necessario che ricorrano le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-

re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

11.4 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati ordinari iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

11.5 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e su quelle ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza;

- approva il bilancio d'esercizio;

- approva il programma di attività;

- approva il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi di legge o qualora si ritenga comunque opportuno adottarlo;

- approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;

- delibera la costituzione e l'appartenenza a reti associative e organizzazioni di categoria e le forme di collaborazione anche associative con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adot-

tati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- delibera su ogni altra materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta più di 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. In ogni caso l'Assemblea ordinaria è convocata, ai sensi dell'art. 20 C.C., almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

11.6 Per la validità delle adunanze dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

11.7 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

11.9 L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.10 Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nonché per quelle concernenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

12.4 Può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio Direttivo purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

12.5 Il Consiglio Direttivo è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea.

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

13.1 Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei componenti eletti; qualora, anche successivamente, il Consiglio Direttivo accerti l'esistenza di cause di ineleggibilità di alcuno dei suoi membri, ne dichiara la decadenza.

13.2 I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

13.3 In caso di dimissioni, morte o altra causa di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo, l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Se venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, cesseranno dalla carica anche gli altri componenti e il Presidente dovrà convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter C.C..

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea.

14.2 Il Consiglio Direttivo, in particolare, adempie ai seguenti compiti:

- elegge nella prima seduta il Presidente e il Vicepresidente nel suo seno;
- approva i regolamenti relativi al personale, al funzionamento dei servizi educativi e socioeducativi;
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e alle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- nomina il Segretario, il direttore scolastico, se ritenuto opportuno, il coordinatore didattico, gli insegnanti nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
- delibera l'avvio dei servizi e degli interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello statuto;
- delibera e regola lo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 3 dello statuto aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché l'attività di raccolta fondi;
- delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 117/2017 in

linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;

- predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14 comma 1 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora ritenuto opportuno;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;

- delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione di servizi e affidamento di lavori;

- delibera sull'acquisto e sull'alienazione di titoli e beni mobili nonché sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

- delibera sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili;

- delibera in merito all'ammissione di nuovi associati e alla proposta di esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati;

- propone all'Assemblea la costituzione e l'appartenenza a reti associative e organizzazioni di categoria e le forme di collaborazione anche associative con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;

- adempie a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e delibera su tutti gli altri atti per il conseguimento dei fini dell'Associazione salvo quelli riservati alla competenza dell'Assemblea.

Art.15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Regione del Veneto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché ogniqualvolta sia ritenuto necessario o opportuno, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno 3 (tre) membri.

15.2 Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed inviato con mezzi tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei consiglieri (lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare) almeno 5 (cinque) giorni prima o, per i casi urgenti, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Presidente può invitare a partecipare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

15.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibera-

zioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva la necessità del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti per le delibere aventi ad oggetto l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Le votazioni avvengono per appello nominale o, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

15.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di nomina.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario; funge da Segretario il Segretario dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, il Consigliere incaricato dal Consiglio stesso. Nei casi obbligatori di legge o quando ritenuto opportuno il verbale è redatto da un Notaio nominato dal Presidente.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio ed è riportato nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o delle riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

15.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 - PRESIDENTE

16.1 Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle legge e dallo statuto.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione e la sottoscrizione degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi.

16.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui dele-

gate dal Consiglio Direttivo in sede di nomina.

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima adunanza utile.

16.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il membro del Consiglio Direttivo più anziano di nomina.

16.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

17.1 Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 o qualora ritenuto opportuno sarà nominato l'Organo di controllo.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare un Sindaco effettivo o un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti; l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti.

17.2 L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Ai membri dell'Organo di controllo spetta un compenso purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

17.3 L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.4 I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro, salvo che la revisione legale dei conti sia

attribuita all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da Revisori Legali iscritti all'apposito Registro.

Art. 18 - BILANCIO

18.1 L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

18.2 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Esso è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in conformità al disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e alle Disposizioni ministeriali in materia.

Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo qualora nominato.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione.

18.4 Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

18.5 L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale.

Nel bilancio sociale deve essere dato atto del rispetto dei parametri di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 qualora nominato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la redazione del bilancio sociale anche qualora esso non sia obbligatorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

19.1 Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri membri, ma in tal caso egli non ha diritto di voto in seno al Consiglio.

19.2 Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.

19.3 Il Segretario cura la corrispondenza e tutta la parte amministrativa dell'Associazione, custodisce gli atti e i documenti dell'Amministrazione, tiene la contabilità dell'Asso-

ciazione, salvo che essa sia affidata dal Consiglio Direttivo a enti e centri di servizio esterni, supporta il Consiglio nella redazione del bilancio di esercizio.

Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo ed opera secondo le sue direttive.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari.

Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. In ogni caso i libri sociali non potranno essere asportati né potrà essere estratta copia degli stessi.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Con la medesima deliberazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. Il patrimonio residuo potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea avente analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, i liquidatori provvederanno a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016 n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e, per quanto in es-

si non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.

Firmato: Sandro Terrani - Angelo Ausilio Notaio

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Venezia-Mestre, 12 dicembre 2024.